

Regolamento Accesso civico semplice di cui all'articolo 5 commi 1 del D.lgs n. 33/2013

L'accesso civico semplice è il diritto, previsto dall'art. 5 co. 1 d.lgs. n. 33/2013 e riconosciuto a chiunque, di domandare alle pubbliche amministrazioni ovvero ai soggetti ad esse equiparati, l'accesso ai documenti, informazioni o dati in riferimento ai quali sia previsto un obbligo di pubblicazione e questa sia stata omessa. L'esercizio del diritto di accesso civico semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Il menzionato diritto, pertanto, può essere legittimamente esercitato da chiunque.

La richiesta può essere redatta sull'apposito modulo (Modulo richiesta accesso civico semplice), indirizzata alla Segreteria Amministrativa della Fondazione Eris Onlus all'attenzione del Referente dell'accesso civico Pietro Maria Farneti: tramite mail all'indirizzo: segreteria@fondazioneeris.it oppure tramite PEC all'indirizzo: fondazione.eris@pec.it oppure tramite posta ordinaria: Fondazione Eris Onlus Via Ventura n. 4 cap. 20134 Milano.

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato, reso nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e comunicato al richiedente.

In caso di accoglimento dell'istanza, la Fondazione provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione e indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nel termine di cui al precedente Articolo 24, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 43 d.lgs. n. 33/2013, che decide con parere motivato nel termine di venti giorni. Laddove il citato responsabile debba interpellare il Garante Privacy per assumere la propria decisione, il predetto termine di venti giorni viene sospeso a decorrere dalla comunicazione al Garante e fino alla ricezione del parere del Garante, il quale si esprime entro dieci giorni. Il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile di cui all'art. 43 d.lgs. n. 33/2013, pertanto, è sospeso per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione della Fondazione ovvero, in caso di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 43 d.lgs. n. 33/2013, il richiedente può, altresì, proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 d.lgs. n. 104/2010.

Presso la sede amministrativa della Fondazione Eris Onlus è istituito un archivio delle istanze di accesso civico.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle normative vigenti e in particolare, a titolo esemplificativo al d.lgs. n. 33/2013, al Regolamento UE 679/2016, alle Delibere e Linee Guida emanate dall'ANAC in materia di accesso agli atti.